

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	159
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012. C. 2081-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012. C. 2099-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160

INTERROGAZIONI:

5-02794 Pisano: Sui criteri per la definizione del prezzo di collocamento dei titoli di Stato	161
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	168

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. C. 2275 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012. C. 2087 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013. C. 2088 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012. C. 2089 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	166
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 202/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 9.10.**Sui lavori della Commissione.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione non procederà all'esame dei disegni di legge di ratifica nn. 2082-A, 2085-A e 2080-A, già iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, avendo già espresso il parere di competenza sui relativi testi, che non sono stati modificati dalla Commissione di merito in sede referente. Fa presente altresì che sui predetti provvedimenti non sono state presentate in Assemblea proposte emendative.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.

C. 2081-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 aprile 2014. Ricorda che, in tale occasione, la stessa Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Segnala che, nella seduta del 7 maggio scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando alcune modifiche volte a recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Avverte che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltre-

mare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.

C. 2083-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), *relatore*, segnala che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013, è stato già esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta del 12 maggio 2014. Ricorda che, in tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole.

Fa presente che, nella seduta del 28 maggio scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando una modifica di carattere formale relativa al titolo dello stesso. Avverte che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di confermare sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

C. 2099-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012, è stato, da ultimo, esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 24 aprile 2014. Ricorda che, in tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che, nella seduta del 7 maggio scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando una modifica volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Avverte che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.30.

5-02794 Pisano: Sui criteri per la definizione del prezzo di collocamento dei titoli di Stato.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Girolamo PISANO (M5S), replicando, dichiara di prendere atto della risposta, a suo avviso, « difensiva » del rappresentante del Governo, nella quale si analizzano le diverse tipologie di asta per collocare i titoli di Stato al fine di comprendere se la tipologia adottata in Italia sia la più conveniente per l'erario. Al riguardo, osserva che, diversamente da quanto indicato nella risposta, è ipotizzabile che l'utilizzo del sistema del prezzo marginale possa comportare per lo Stato minori entrate rispetto a quello del prezzo medio ponderato.

Riservandosi di valutare con maggiore attenzione quanto riportato nella risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia, lamenta la mancata indicazione della serie storica delle quantità e dei prezzi dei titoli collocati con le due differenti tipologie di asta (competitiva e marginale), che era stata richiesta nell'interrogazione.

Conclude anticipando che, in esito al preannunciato approfondimento, potrebbero essere chiesti ulteriori chiarimenti o presentata un'apposita risoluzione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.

C. 2365 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, evidenziando che gli approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore non sono stati completati, chiede di disporre di tempo ulteriore allo scopo di fornire una risposta esaustiva.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

C. 2275 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di vacanze-lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

Ricorda che l'Accordo reca disposizioni volte a facilitare ed agevolare – in favore dei giovani cittadini dei due Paesi – le procedure amministrative che si applicano all'ingresso ed al soggiorno per lunghi periodi di vacanza. In particolare vengono stabiliti i requisiti indispensabili per il rilascio dei visti d'ingresso da parte dei due Paesi.

Segnala che l'articolo 1 specifica requisiti e condizioni per il rilascio di visti vacanze-lavoro, a favore di cittadini coreani. Tali permessi avranno validità di dodici mesi, consentiranno ingressi multipli e non prevederanno la presenza di familiari al seguito. Gli interessati dovranno dimostrare di disporre delle risorse finanziarie necessarie per mantenersi durante il soggiorno in Italia e per il viaggio. Dovranno inoltre avere una copertura assicurativa sanitaria per tutta la durata del soggiorno che includa la copertura globale delle spese ospedaliere. Rileva che la norma stabilisce in cinquecento unità il contingente annuale dei visti per vacanze lavoro in Italia. Viene infine previsto che i cittadini coreani muniti del visto-vacanze possano svolgere attività lavorativa (per non oltre sei mesi con lo stesso datore di lavoro) e che ad essi si applicherà la legislazione italiana in materia di lavoro e di previdenza sociale, nonché in materia di soggiorno (con la precisazione che il relativo permesso non è estendibile né convertibile).

Rileva poi che l'articolo 2 sancisce gli stessi requisiti, condizioni e principi di cui all'articolo 1, ma riferiti ai cittadini italiani che intendano recarsi in Corea.

Fa inoltre presente che l'articolo 3 prevede la promozione dell'Accordo presso le organizzazioni giovanili e culturali, che saranno incoraggiate a fornire adeguata assistenza ai beneficiari, e che gli articoli

da 4 a 8 disciplinano le condizioni di validità dell'Accordo, la sua entrata in vigore, l'emendabilità, l'eventuale denuncia dell'Accordo e le modalità per la risoluzione delle controversie in ordine alla sua applicazione.

Segnalando infine che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, secondo la quale dal provvedimento stesso non discendono nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto l'Accordo non contempla la possibilità che i visti rilasciati in forza della sua attuazione siano gratuiti, dichiara di non avere nulla da osservare sul piano finanziario e propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliao di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.

C. 2087 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliao di Guernsey per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.

Segnala, al riguardo, quanto segue:

gli articoli da 1 a 5 e gli articoli 7 e 8 del disegno di legge individuano l'ambito e le modalità di applicazione dell'Accordo. Per l'Italia, le informazioni che possono essere richieste riguardano l'accertamento e la riscossione dell'IRPEF, dell'IRES, del-

l'IRAP, dell'IVA, dell'imposta sulle successioni, dell'imposta sulle donazioni e delle imposte sostitutive. L'articolo 5 prevede, in particolare, che nell'ambito dello scambio di informazioni siano superati i limiti del segreto bancario;

l'articolo 6 regola la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire ai rappresentanti dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio;

l'articolo 9 dispone che i costi ordinari per l'assistenza siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari devono essere sostenuti dalla Parte richiedente;

gli articoli da 10 a 13 regolano l'esecuzione dell'Accordo negli ordinamenti interni, la sua entrata in vigore ed eventuale cessazione, nonché le procedure per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione dell'Accordo.

Osserva che la relazione tecnica afferma che dall'Accordo dovrebbero discendere effetti positivi nel campo della lotta all'elusione e all'evasione fiscale.

Rileva che lo scambio di informazioni previsto dall'articolo 5 è finalizzato a rendere più efficace l'attività di accertamento espletata dall'amministrazione finanziaria, consentendo l'emersione di maggiore base imponibile e producendo quindi per l'erario italiano un potenziale recupero di gettito non quantificabile, e che le disposizioni di cui all'articolo 6, sotto il profilo strettamente riferito alla spesa, non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento programmate sulla base delle risorse disponibili.

Al riguardo osserva preliminarmente che, come evidenziato dalle relazioni allegare al testo del provvedimento, dall'Accordo in esame potrebbe derivare un incremento del gettito tributario collegato all'emersione di basi imponibili attualmente sottratte alla tassazione.

Ciò premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la

disponibilità – a legislazione vigente – delle risorse necessarie per l'esecuzione delle verifiche fiscali all'estero previste dall'articolo 6.

Riguardo al possibile manifestarsi di costi straordinari per l'assistenza fiscale (articolo 9), osserva che nelle relazioni tecniche riferite ad analoghi Accordi sulla medesima materia viene affermato che la copertura dei relativi oneri sarebbe assicurata mediante l'approvazione di apposite disposizioni legislative. Poiché la relazione tecnica riferita all'Accordo in esame non contiene tale precisazione, ritiene che andrebbe confermato che anche nel caso in esame gli eventuali costi straordinari indicati dal testo troverebbero copertura con modalità analoghe a quelle previste dalle relazioni tecniche sopra richiamate.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI conferma che i costi straordinari per l'assistenza fiscale, di cui all'articolo 9 dell'Accordo, hanno natura eventuale e, qualora si dovessero verificare, troveranno copertura in un apposito provvedimento legislativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2087 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale i costi straordinari per l'assistenza fiscale, di cui all'articolo 9 dell'Accordo, hanno natura eventuale e, qualora si dovessero verificare, troveranno copertura in un apposito provvedimento legislativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

C. 2088 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

Segnala, al riguardo, quanto segue:

gli articoli da 1 a 5 e gli articoli 7 e 8 individuano l'ambito e le modalità di applicazione dell'Accordo. Per l'Italia, le informazioni che possono essere richieste riguardano l'accertamento e la riscossione dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, dell'IVA, dell'imposta sulle successioni, dell'imposta sulle donazioni e delle imposte sostitutive. L'articolo 5 prevede, in particolare, che nell'ambito dello scambio di informazioni siano superati i limiti del segreto bancario;

l'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire ai rappresentanti dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio;

l'articolo 9 dispone che i costi ordinari per l'assistenza siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari devono essere sostenuti dalla Parte richiedente;

gli articoli da 10 a 13 regolano l'esecuzione dell'Accordo negli ordinamenti interni, la sua entrata in vigore ed eventuale cessazione, nonché le procedure per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione dell'Accordo.

Rileva che la relazione tecnica afferma che dall'Accordo dovrebbero discendere effetti positivi nel campo della lotta all'evasione fiscale, producendo per l'erario italiano un'emersione di base imponibile e conseguentemente un potenziale recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Osserva altresì che le attività previste dall'articolo 6 rientrano nelle competenze attribuite agli uffici dell'Amministrazione fiscale e saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e che, per quanto concerne i costi straordinari di cui all'articolo 9, gli stessi hanno natura meramente eventuale e, qualora dovessero verificarsi, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Al riguardo osserva preliminarmente che, come evidenziato dalle relazioni allegate al testo del provvedimento, dall'Accordo in esame potrebbe derivare un incremento del gettito tributario collegato all'emersione di basi imponibili attualmente sottratte alla tassazione.

Ciò premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità – a legislazione vigente – delle risorse necessarie per l'esecuzione delle verifiche fiscali all'estero previste dall'articolo 6.

Prende atto, altresì, del carattere eventuale e non prevedibile evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento ai costi straordinari per l'assistenza fiscale, rispetto ai quali la stessa relazione tecnica afferma che l'emergere di tali oneri richiederà l'individuazione di un'autonoma copertura finanziaria mediante l'approvazione di apposite norme legislative.

In conclusione dichiara di non avere nulla da osservare sul piano finanziario e propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.

C. 2089 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 e segnala quanto segue:

Segnala, al riguardo, quanto segue:

gli articoli da 1 a 5 e gli articoli 7 e 8 individuano l'ambito e le modalità di applicazione dell'Accordo. Per l'Italia, le informazioni da richiedere riguardano l'accertamento e la riscossione dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, dell'IVA, dell'imposta sulle successioni, dell'imposta sulle donazioni e delle imposte sostitutive. L'articolo 5 prevede, in particolare, che nell'ambito dello scambio di informazioni siano superati i limiti del segreto bancario;

l'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire ai rappresentanti dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio;

l'articolo 9 dispone che i costi ordinari per l'assistenza siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari devono essere sostenuti dalla Parte richiedente;

gli articoli da 10 a 13 regolano l'esecuzione dell'Accordo negli ordinamenti interni, la sua entrata in vigore ed eventuale cessazione, nonché le procedure per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione dell'Accordo.

Osserva che la relazione tecnica afferma che dall'Accordo dovrebbero discendere effetti positivi nel campo della lotta all'elusione e all'evasione fiscale, producendo per l'erario italiano un'emersione di base imponibile e conseguentemente un potenziale recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Osserva altresì che le attività previste dagli articoli 6 e 9 rientrano nelle competenze attribuite agli uffici dell'Amministrazione fiscale e saranno svolte con le risorse umane, tecniche e finanziarie esistenti a legislazione vigente e che, per quanto concerne i costi straordinari di cui all'articolo 9, gli stessi hanno natura meramente eventuale e, qualora dovessero verificarsi, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Al riguardo osserva preliminarmente che, come affermato dalle relazioni allegare al testo del provvedimento, dall'Accordo in esame potrebbe derivare un incremento del gettito tributario collegato all'emersione di basi imponibili attualmente sottratte alla tassazione.

Ciò premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità – a legislazione vigente – delle risorse necessarie per l'esecuzione delle verifiche fiscali all'estero previste dall'articolo 6.

Prende atto, altresì, del carattere eventuale e non prevedibile evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento ai costi straordinari per l'assistenza fiscale, rispetto ai quali la stessa relazione tecnica afferma che l'emergere di tali oneri richiederà l'individuazione di un'autonoma copertura finanziaria mediante l'approvazione di apposite norme legislative.

In conclusione dichiara di non avere nulla da osservare sul piano finanziario e propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Atto n. 94.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 29 maggio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI precisa che la procedura di determinazione delle tariffe prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, è idonea a garantire l'effettiva ed integrale copertura dei costi connessi alle procedure di controllo disposte dal presente provvedimento.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (atto n. 94);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale la procedura di determinazione delle tariffe prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, è idonea a garantire l'effettiva ed integrale copertura dei costi connessi alle procedure di controllo disposte dal presente provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 202/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 90.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del

Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO

5-02794 Pisano: Sui criteri per la definizione del prezzo di collocamento dei titoli di Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-02794 l'On. Pisano ed altri chiedono di conoscere la serie storica delle quantità e prezzi delle aste – competitiva e marginale – tenute dal Tesoro dal 2008, con dettaglio delle singole offerte ricevute ed aggiudicate, evidenziando le eventuali minori entrate per lo Stato derivanti dall'uso dell'asta marginale anziché quella competitiva.

Al riguardo, si fa presente il Ministero dell'economia – Dipartimento del Tesoro offre i titoli a breve termine (BOT) con il sistema dell'asta competitiva, detta anche asta a prezzi multipli, a mezzo della quale ogni operatore assegnatario corrisponde il prezzo/rendimento dallo stesso offerto. È stabilito che alla clientela finale i BOT siano assegnati ad un unico prezzo, il prezzo medio ponderato, indipendentemente dal prezzo dovuto al Tesoro dall'intermediario; ciò garantisce l'uniformità di trattamento alla clientela utile al buon collocamento dei titoli stessi.

I titoli a medio-lungo termine sono, invece, offerti con il sistema dell'asta marginale, con il quale ogni operatore paga lo stesso prezzo, che corrisponde a quello a cui la domanda e l'offerta, quest'ultima fissata dal Tesoro all'interno di un intervallo annunciato tre giorni prima dell'asta, trovano equilibrio (*clearing price*).

Ormai da diversi anni, a seguito di una progressiva assimilazione, per tutti i titoli a medio-lungo termine il prezzo marginale non deriva in maniera automatica dal punto di equilibrio tra la scheda domanda dei partecipanti e un'offerta fissa prestabilita dal Tesoro, ma dalla decisione di quest'ultimo circa la quantità esatta da

collocare sul mercato anche al fine di garantire che il prezzo marginale dell'asta non si discosti significativamente dai valori espressi nel mercato secondario, obiettivo questo che in un contesto di crescente volatilità dei mercati difficilmente potrebbe essere conseguito offrendo un quantità fissa come avveniva prima dell'inizio della crisi finanziaria internazionale culminata con il fallimento della *Lehman Brothers* nel settembre del 2008.

Nell'interrogazione vengono citati i sistemi d'asta adottati da vari paesi; in particolare, ogni paese adotta il sistema d'asta a prezzo uniforme con proprie specificità (inclusi il Regno Unito e gli Stati Uniti). Trattasi di paesi con mercati delle obbligazioni molto sviluppati e quindi paragonabili a quello italiano che, a seguito anche all'elevata dimensione del debito pubblico, da molti anni rappresenta un riferimento internazionale per il segmento obbligazionario.

Prendendo in esame l'ultimo rapporto sul debito pubblico dei paesi dell'area OCSE («*OECD Sovereign Borrowing Outlook 2014*»), si evince una sostanziale parità tra i due sistemi d'asta per i titoli pubblici: dei 32 paesi che riportati nel rapporto OCSE, 21 adottano il sistema a prezzo singolo e 23 a prezzi multipli, con un terzo dei paesi circa che li impiega entrambi. Dallo stesso rapporto si desume che per fronteggiare la crisi quasi nessun paese è ricorso ad un cambiamento della metodologia d'asta e quei pochi che hanno anche scelto questa strategia, come Irlanda o Polonia, lo hanno fatto introducendo l'asta marginale in sostituzione di quella competitiva.

Peraltro, la letteratura teorica sul disegno ottimale delle aste (*optimal auction design*) giunge alla conclusione che l'identificazione di un sistema ottimale per il venditore è strettamente dipendente dalla tipologia del bene in offerta (divisibile o indivisibile, reale o finanziario, ecc.), dal grado di asimmetria informativa tra il venditore e gli acquirenti e tra gli acquirenti stessi, dal fatto se la vendita sia *una tantum* o un evento ripetuto, nonché da una serie di altri aspetti che caratterizzano la specificità di ogni singolo caso.

Esistono, tuttavia, alcuni risultati standard di questa letteratura, secondo cui per chi offre un bene divisibile in asta, il sistema dell'asta a prezzo uniforme, inteso come prezzo marginale, andrebbe preferito per i vantaggi che esso presenta rispetto al sistema dell'asta competitiva a prezzi multipli. Il motivo è basato sul fenomeno della « *winner's curse* », che si può tradurre come « maledizione del vincitore ». Il vincitore dell'asta può aver ragione di rammaricarsi di aver avuto successo in quanto ha probabilmente sopravvalutato il bene acquistato; per timore di ciò, può essere indotto a fare offerte a prezzi inferiori a quella che è la propria valutazione del bene. Tutti gli operatori partecipanti ad un'asta sono consapevoli di questo rischio e tenderanno a calibrare le proprie offerte al ribasso. Nell'asta a prezzi multipli, in cui ogni aggiudicatario paga il prezzo dallo stesso offerto, questo fenomeno si verifica in pieno, mentre nell'asta a prezzo uniforme si riduce significativamente.

In altri termini, la riflessione teorica suggerisce che i comportamenti dei partecipanti all'asta, in quanto agenti razionali, sono completamente endogeni rispetto alle regole dell'asta a cui si apprestano a partecipare. In questo senso, i partecipanti modificano le loro strategie in modo da minimizzare il costo dell'aggiudicazione e le regole dell'asta determinano le caratteristiche della loro funzione obiettivo (che non è altro che il costo da minimizzare).

Con riferimento specifico ai titoli di Stato, questa considerazione è stata alla

base della proposta del noto economista premio Nobel Milton Friedman per cui esistono dei chiari vantaggi ad adottare il prezzo uniforme al fine di indurre offerte più aggressive, ridurre l'eventualità di collusione tra gli operatori e quindi conseguire maggiori vantaggi per il Tesoro.

In proposito, si possono trovare verifiche empiriche, di comparazione tra i meccanismi dell'asta a prezzo uniforme rispetto a quella a prezzi multipli, alcune delle quali dimostrano la superiorità della prima per l'emittente (es. « *Uniform-Price Auctions: Update of the Treasury Experience* » di Malvey P.F. e Archibald CM per il Tesoro statunitense del 1998), altre non rilevano differenze significative e altre, infine, propendono per un giudizio inverso.

L'asta a prezzo uniforme si presenta congeniale per grandi e frequenti emittenti, come l'Italia e gli Stati Uniti, che vogliono creare le condizioni per una partecipazione il più possibile ampia e assidua da parte di una grande varietà di operatori, attenuando il disincentivo derivante dal rischio di offerte non ben calibrate, che può scoraggiare, in particolare, gli intermediari più piccoli e/o meno sofisticati.

Nel caso del Tesoro italiano, quindi, la scelta del sistema d'asta con prezzo uniforme per tutte le emissioni di titoli a medio lungo termine appare pienamente in linea con la pratica di molti altri paesi OCSE, inclusi quelli con mercati maggiormente avanzati, e con la riflessione teorica sviluppata sul tema. Peraltro, proprio la scelta di associare questa tipologia d'asta con i titoli a medio-lungo termine risulta essere pienamente coerente con la conclusione che la *winner's curse* è più significativa per beni la cui valutazione è più difficile, in quanto sono proprio i titoli a medio-lungo termine che, essendo caratterizzati da una maggiore volatilità, tendono a dare luogo ad una dispersione dei prezzi d'asta superiore a quella riscontrata per i titoli a breve termine e di conseguenza a maggiori rischi per gli operatori, rendendo quindi maggiormente efficiente l'asta marginale.

Per quanto riguarda il riferimento contenuto nell'interrogazione, ossia utilizzare a posteriori l'esito di un'asta per stimare quali sarebbero stati i risultati – e dunque gli impatti sul bilancio dello Stato – se si fosse applicata una diversa metodologia, si ritiene che tale ipotesi contraddice il fatto che il comportamento dei partecipanti si adatti alla metodologia d'asta proposta. Voler trarre delle conclusioni utilizzando dei dati che derivano dalla scelte dei partecipanti effettuate in base ad una determinata tipologia d'asta, per applicarli ad un'altra tipologia d'asta, risulta completamente fuorviante sia dal punto vista teorico che applicato.

Va, comunque, sottolineato come, a prescindere da riflessioni teoriche e analisi

empiriche relative ad altri paesi, l'attuale sistema d'asta abbia consentito al Tesoro, anche nelle fasi di maggiore tensione sui mercati, di finanziarsi a condizioni sempre sostanzialmente coerenti con i livelli espressi dal mercato secondario nella fase di chiusura dell'asta relativamente ai titoli oggetto del collocamento. Tuttavia, coerentemente con un approccio seguito su numerosi altri aspetti della gestione del debito pubblico, il Ministero dell'economia e delle finanze continuerà a monitorare l'evoluzione dei mercati anche al fine di verificare che le tipologie d'asta adottate continuino a garantire gli attuali standard di efficienza e ad intraprendere eventuali cambiamenti ove questi si rendano necessari.